



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti



Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2004
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 19/03/2013



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

INDICE

TITOLO I: Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Attività di competenza del comune
- Art. 4 Recupero
- Art. 5 Informazione
- Art. 6 Accesso alle Informazioni
- Art. 7 Ordinanze del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati
- Art. 8 Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti
- Art. 9 Comunicazione al catasto rifiuti

TITOLO II: Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

- Art. 10 Assimibilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art. 11 Assimilazione dei rifiuti sanitari agli urbani
- Art. 12 Rifiuti non ingombranti e speciali assimilati
- Art. 13 Perimetri
- Art. 14 Frequenza del servizio di raccolta
- Art. 15 Norme relative ai contenitori
- Art. 16 Pesata dei rifiuti urbani
- Art. 17 Rifiuti ingombranti
- Art. 18 Beni durevoli
- Art. 19 Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 20 Rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili
- Art. 21 Rifiuti cimiteriali
- Art. 22 Raccolta differenziata
- Art. 23 Rifiuti di imballaggio
- Art. 24 Rifiuti speciali assimilati
- Art. 25 Trasporto
- Art. 26 Trattamento e smaltimento
- Art. 27 Pubblicità ed informazione

TITOLO III: Gestione dei rifiuti urbani

- Art. 28 Raccolta, trattamento e spazzamento
- Art. 29 Frequenza e modalità del servizio pubblico
- Art. 30 Contenitori portarifiuti
- Art. 31 Servizi vari di pulizia
- Art. 32 Interventi urgenti di disinquinamento
- Art. 33 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni inedificati
- Art. 34 Aree occupate, adiacenti o prospicienti ad esercizi pubblici
- Art. 35 Mercati
- Art. 36 Aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 37 Manifestazioni pubbliche
- Art. 38 Volantinaggio
- Art. 39 Carico e scarico merci e materiali
- Art. 40 Pozzetti stradali
- Art. 41 Carogne di animali
- Art. 42 Animali
- Art. 43 Cave e cantieri



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

TITOLO IV: Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi

- Art. 44 Disciplina generale
- Art. 45 Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 46 Rifiuti inerti
- Art. 47 Rifiuti speciali e pericolosi: obblighi dei produttori
- Art. 48 Operazioni di recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi

TITOLO V: Modalità d'uso a titolo sperimentale del servizio di raccolta differenziata con incentivazione

- Art. 49 Descrizione Eco-center
- Art. 50 Rifiuti conferibili presso l'Eco-center
- Art. 51 Incentivazioni
- Art. 52 Utenti ammessi a consegnare all'Eco-center
- Art. 53 Modalità di accantonamento del credito d'uso

Disposizioni finali

- Art. 54 Espletamento del servizio
- Art. 55 Entrata in vigore
- Art. 56 Abrogazione di precedenti regolamentazioni
- Art. 57 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili
- Art. 58 Sanzioni

Allegato



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei beni da cui originano i rifiuti e cioè i produttori, i distributori ed i consumatori con l'obiettivo primario di ridurre la quantità dei rifiuti stessi incentivando tutte le forme di raccolte differenziate e smaltendo in discarica solo le parti residuali.
3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, garantendo altresì la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.
4. Ai fini del presente Regolamento per Gestore del Servizio si intende il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 54, per Decreto si intende il D.Lgs. 5-2-1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; per R.U. i rifiuti urbani e per R.S.A.U. i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2 Classificazione dei rifiuti

1. Per nozione di rifiuto e le definizioni di produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa di sicurezza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.
2. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e in non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo art. 10 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti urbani);
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti urbani);
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati ai sensi dell'articolo 45 comma 4 lettera b) del Decreto.
4. Sono rifiuti speciali:



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater) del Decreto;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" sulla base degli allegati G, H, ed I del Decreto.

Art. 3 Attività di competenza del Comune

1. Il Comune effettua, nel rispetto del piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
 - a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo art. 10.
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune nelle forme di cui alla D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni.
3. È inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto, nonché secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999.
4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani che non soddisfano i limiti di conferimento nell'ordinario circuito pubblico di raccolta, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio. Inoltre i rifiuti oggetto del presente comma possono essere conferiti dagli stessi produttori, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio o a terzi autorizzati, con le modalità e prescrizioni di cui al Decreto, stipulando apposite convenzioni.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

5. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si può avvalere, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di volontariato.

Art. 4 Recupero

1. Sono obbligatorie tutte le operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili.
2. Al fine di favorire le operazioni di recupero, possono essere promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto. Il tutto mirato al conseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti e dello smaltimento in discarica dei soli rifiuti residuali.
3. Per tutti i fini di cui al primo comma, gli uffici comunali coprono, con carta riciclata o materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali, il fabbisogno annuale di manufatti e beni nella misura del 30% annuo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8-5-2003 n. 203 "*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*". Nei contratti di appalto di lavori pubblici e di forniture può essere previsto l'obbligo di impiegare o fornire, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali al fine di coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni nella misura del 30% annuo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8-5-2003 n. 203.

Art. 5 Informazione

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, l'Amministrazione comunale provvede all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sui problemi ambientali ed in particolare su quelli dei rifiuti mediante incontri aperti ai cittadini, organizzati anche di comune accordo con il volontariato ed altre associazioni presenti sul territorio, nonché mediante pubblicazioni, opuscoli, manifesti ecc..
2. Il Comune promuove inoltre accordi con scuole materne, elementari e medie allo scopo di effettuare campagne di sensibilizzazione degli studenti sui problemi ambientali e su quelli dei rifiuti.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. Chiunque ne faccia richiesta ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva o sonora contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal D.Lgs. 24-2-1997 n. 39 "*Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente*".
3. Per quanto non previsto dal D.Lgs. 24-2-1997 n. 39, si applicano le disposizioni della L. 7-8-1990 n. 241, del D.P.R. 27-6-1992 n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 16 della L.R.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

18/99 ed il Regolamento comunale generale in materia di procedimento amministrativo per il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

Art. 7 Ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Sono assolutamente vietati l'abbandono ed il deposito di rifiuti, anche se contenuti in sacchetti o in recipienti, sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.
3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Ambiente o il Responsabile del Settore Polizia Municipale, dispone con ordinanza che il contravventore proceda alle operazioni necessarie per la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall'art. 14 del Decreto.

Art. 8 Ordinanze del sindaco contingibili ed urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti sia per i casi di cui al comma 3, art. 7 del presente regolamento, sia per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo, comunque, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. L'ordinanza, adottata su parere degli organi tecnici sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare.
3. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore ai sei mesi; essa non può essere reiterata per più di due volte.
4. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante l'affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Art. 9 Comunicazioni al catasto rifiuti

1. Il Gestore, per le attività di propria competenza, trasmette all'Amministrazione Comunale le seguenti informazioni necessarie per la comunicazione annuale al Catasto rifiuti, di cui alla L. 25-1-1994 n. 70, relative all'anno precedente:
 - a) Quantità di rifiuti raccolta nel proprio territorio;



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

- b) Soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
2. Il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili che superano i limiti di conferimento nel circuito ordinario di raccolta, effettuato direttamente o per conto del Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla L. 25-1-1994 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

TITOLO II: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 10 Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del Decreto, ai fini dello smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati in allegato ed estratti dal punto 1.1.1., lettera a) della "Deliberazione del Comitato Interministeriale" del 27 Luglio 1984 con le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) e dell'art. 21, comma 2, lettera g) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed in aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 11 Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

1. I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono quelli individuati all'articolo 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 254 del 15/07/2003.

Art. 12 Rifiuti non ingombranti e speciali assimilati

1. I rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti all'art. 10 del presente Regolamento) devono essere conferiti confezionati, a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei dispositivi di raccolta predisposti dal Gestore, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi cassonetti.
3. Non devono essere conferiti nei dispositivi di raccolta sul territorio insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
 - i rifiuti oggetto di raccolta differenziata
 - rifiuti ingombranti
 - i rifiuti pericolosi
 - i rifiuti speciali non assimilabili
 - sostanze allo stato liquido
 - materiali in fase di combustione
 - materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
4. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle relative ordinanze sindacali.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo è vietato conferire i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i contenitori, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o in stracci in modo da ridurne la pericolosità.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata (raccolta differenziata) devono essere conferiti negli appositi contenitori e nel centro di conferimento attrezzato.
8. Per ogni utenza adibita ad uso di civile abitazione il limite di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati nei contenitori siti sul territorio comunale è pari a 40 litri/giorno.
9. Per ogni utenza adibita ad uso diverso dalla civile abitazione il limite di conferimento di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani nei contenitori siti sul territorio comunale è pari a 100 litri/giorno. Per particolari esigenze potranno essere autorizzati limiti superiori di conferimento sulla base di apposita convenzione stipulata con il Gestore del Servizio.
10. E' vietato il conferimento giornaliero di rifiuti urbani e speciali assimilati nei dispositivi di raccolta oltre i limiti di disciplinati dal presente Regolamento

Art. 13 Perimetri

1. I perimetri entro i quali il Gestore svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o delle loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
4. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.
5. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti riciclabili che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Art. 14 Frequenza del servizio raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi stabiliti al punto 2.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27.07.84.
2. Tale raccolta viene di regola assicurata tutti i giorni lavorativi e svolta di norma in fasce orarie corrispondenti al turno di lavoro antimeridiano dagli operatori del Gestore.
3. Particolari forme di organizzazione possono essere predisposte dal Gestore nelle seguenti occasioni:
 - domeniche, festività infrasettimanali e festività doppie (nel caso di festività coincidenti con il sabato o il lunedì, per cui viene a realizzarsi una doppia festività e nel caso di due festività consecutive).



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

Art. 15 Norme relative ai contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore.
2. Ogni successivo spostamento di contenitori deve essere verificato con gli Uffici comunali Lavori Pubblici - Ambiente e Polizia Municipale.
3. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone di tessuto urbano ove le specifiche esigenze di servizio e/o la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei contenitori in sede stradale. In tale ipotesi dovrà essere corrisposto al Gestore del Servizio un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica. I contenitori, ove ammessi in area privata, e anche se di proprietà privata, dovranno essere comunque della tipologia approvata dal Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione del suddetto quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti.
4. Nell'area interessata dal contenitore devono essere installate a cura del gestore, se in area pubblica, le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. Essi, nonché le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni, più frequenti nel periodo estivo e comunque regolamentati dal Gestore del Servizio, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
7. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei veicoli del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori devono essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
9. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
10. Nella medesima area possono essere collocati più contenitori in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore di concerto con la Polizia Municipale, anche in funzione del non disturbo diretto dell'utenza.
11. La capacità dei contenitori è comunque variabile a seconda del tipo, in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
12. In caso di intervento di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti, gli spazi e i contenimenti per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
13. Deve essere acquisito parere preventivo tecnico del Gestore da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
14. E' vietato spostare i contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio.

Art. 16 Pesata dei rifiuti urbani

1. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, gli stessi vengono pesati presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

Art. 17 Rifiuti ingombranti

1. Si definisce rifiuto ingombrante il rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e loro pertinenze che, per la sua dimensione, normalmente non può essere raccolto con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari. I rifiuti ingombranti possono essere costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da mobili, articoli di arredamento, serramenti, infissi, macchinari deteriorati e obsoleti, ecc.
2. I rifiuti ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere conferiti sui marciapiedi o sulle strade.
3. Gli utenti, possono conferire i rifiuti ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione direttamente presso apposito centro. Per tale conferimento è facoltà dell'Amministrazione prevedere apposite tariffe.
4. Su richiesta dell'interessato, la raccolta di tali rifiuti può avvenire presso domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento di tariffe comprensive del trasporto approvate dall'Amministrazione Comunale.
5. I rifiuti ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione devono essere gestiti dai produttori secondo le modalità espresse dall'art. 44 del presente regolamento.

Art. 18 Beni durevoli

1. Per beni durevoli per uso domestico provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e sue pertinenze, così come individuati dal comma 5 dell'art. 44 del Decreto, si intendono:
 - a) frigoriferi - surgelatori - congelatori
 - b) televisori
 - c) computers
 - d) lavatrici e lavastoviglie
 - e) condizionatori d'aria.

Ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore con le modalità di cui all'art. 17.

2. I beni durevoli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione e loro pertinenze devono essere gestiti dai produttori secondo le modalità espresse dall'art.44 del presente regolamento

Art. 19 Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

- a) le pile usate o scadute devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città (soprattutto presso i rivenditori); il Gestore provvede alla periodica raccolta e allo smaltimento finale;
- b) le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzabili devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori reperibili presso le farmacie; il Gestore provvede alla periodica raccolta ed allo smaltimento finale.

Art. 20 Rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici privati adibiti ad uso di civile abitazione devono essere smaltiti obbligatoriamente mediante conferimento presso apposito centro secondo le modalità di cui all'art. 17 previste per i rifiuti ingombranti.
2. I residui di potatura e sfalcio provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione e loro pertinenze devono essere gestiti dai produttori secondo le modalità espresse dall'art. 44 del presente regolamento

Art. 21 Rifiuti cimiteriali

1. Il trattamento dei rifiuti cimiteriali è disciplinato dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Art. 22 Raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale intende conseguire l'obiettivo della raccolta differenziata per il recupero di materiale e di energia.
2. Il Gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti, Società o Ditte Private.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.. Il conferimento deve avvenire rispettando rigorosamente la differenziazione stabilita ed indicata all'esterno dei contenitori.

Art. 23 Rifiuti di imballaggio

1. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti da imballaggi, si fa riferimento a quanto riportato dal titolo II (Gestione degli imballaggi) del Decreto.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

2. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta indifferenziato dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, rifiuti costituiti da imballaggi secondari e terziari di qualsiasi natura.
3. Il conferimento di tali materiali nel circuito di raccolta differenziato può essere attivato solo sulla base di una specifica convenzione con il Gestore del Servizio così come previsto dall'art. 44.

Art. 24 Rifiuti speciali assimilati

1. La raccolta dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuata nel seguente modo:
 - a) nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani con eventuale opportuno potenziamento del volume per il conferimento secondo quanto definito dall'art. 12;
 - b) organizzata separatamente dal sistema ordinario, nei casi che possono penalizzare, con gravi conseguenze, la gestione del servizio, ricorrendo all'installazione nelle aree limitrofe e interne all'insediamento, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o i contenitori di maggior capienza previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio;
2. il Gestore, allo scopo di favorire ove è possibile procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Sino alla classificazione dei rifiuti assimilabili ai sensi del disposto dell'art. 21 del Decreto secondo i criteri che verranno emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 del Decreto stesso, si applica quanto previsto dalla D.G.C. n. 100 del 20.05.1998.

Art. 25 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, e degli altri tipi di rifiuto di competenza del Gestore, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione Interministeriale del 27.07.1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono pertanto essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e di conservazione.
3. Tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse su conforme parere dell'ufficio competente del Comando della Polizia Municipale, dal Sindaco per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni del veicolo, etc.).
4. Tutto il personale incaricato della raccolta e del trasporto deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito.
5. Il trasporto dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani previsto dal servizio integrativo di raccolta di cui all'art. 3, effettuato direttamente o per conto del Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) del Decreto. Per il trasporto di tali rifiuti il Gestore del Servizio o il suo trasportatore incaricato è esonerato dalla compilazione del formulario di identificazione e trasporto rifiuti.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

Art. 26 Trattamento e smaltimento

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 27 Pubblicità ed informazione

1. Il Gestore è tenuto, con le modalità più appropriate e tramite avvisi, a pubblicizzare nel dettaglio:
 - giorni ed orari di conferimento nei cassonetti;
 - modalità della raccolta differenziata;
 - modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
 - sintetiche informazioni sulle tariffe;
 - recapiti telefonici degli uffici.

TITOLO III: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 28 Raccolta, trattamento e spazzamento

- 1) I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani (rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade nonché i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua) vengono espletati dal Gestore. Tale servizio è effettuato nelle seguenti aree:
 - a) strade e piazze, compresi i portici e i marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della L. 12-2-1958 n. 126 e successive modificazioni e le nuove strade comunali;
 - b) i tratti urbani di strade provinciali;
 - c) aree pedonabili a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.;
 - d) le rive dei corsi d'acqua liberi ed accessibili e le spiagge libere, non date in concessione;
 - e) le aree cimiteriali con l'esclusione delle aree di competenza del Servizio Cimiteriale;
 - f) i sottopassi e i sovrappassi pubblici.
2. I servizi di cui sopra, su richiesta degli interessati, possono essere effettuati anche su strade ed aree private delimitate, dietro pagamento di tariffe deliberate dal Gestore.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree private e delle spiagge in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari che devono installare, a proprie spese, appositi ed idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore. I contenitori, ove ammessi in area privata o in concessione, dovranno essere comunque della tipologia approvata dal Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione del suddetto quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

4. In occasione di manifestazioni organizzate dagli Enti Pubblici o dalle Autorità locali, previamente autorizzate, che non abbiano carattere commerciale e non implicino attività commerciali di alcun genere, il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti sulle aree pubbliche non recintate viene svolto dal Gestore senza addebito di spesa.

Art. 29 Frequenza e modalità del servizio pubblico

1. La frequenza e le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani vengono definite in funzione alle necessità ed in relazione alla tecnologia ed ai mezzi d'opera disponibili.
2. Devono essere adottate le soluzioni operative più convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche e in genere dall'utilizzazione del territorio.

Art. 30 Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti adibiti al conferimento di materiali minuti, occupandosi della loro manutenzione, del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori è vietato conferire rifiuti urbani che, per dimensioni possono essere conferiti nei contenitori ordinari e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

Art. 31 Servizi vari di pulizia

1. Rientrano, inoltre fra i vari compiti affidati al Gestore i seguenti servizi:
 - a) pulizia delle spiagge libere comunali;
 - b) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite di carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
 - c) altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento laddove eseguiti;
 - d) pulizia delle aree verdi attrezzate comunali aperte al pubblico.

Art. 32 Interventi urgenti di ripristino viabilità

1. Nel caso in cui, a causa di incidenti stradali o di sversamenti di rifiuti, venga compromessa la circolazione stradale sulla viabilità comunale l'Amministrazione provvede direttamente con le proprie strutture (polizia municipale, ecc.), quando i mezzi ed il personale a disposizione lo consentano, con l'ausilio eventuale del Gestore del Servizio, di ditte autorizzate e dei Vigili del Fuoco, al ripristino della viabilità interessata.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

2. Il Gestore, oltre che per il punto precedente provvede altresì, per quanto di propria competenza, allo smaltimento di rifiuti potenzialmente speciali e/o speciali pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nelle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia sulla base di corrispettivi a carico dell'Amministrazione Comunale determinati al costo di intervento sostenuto dal Gestore.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere il risarcimento dei costi sostenuti dall'Amministrazione e dal Gestore del Servizio ai terzi responsabili dell'accaduto.

Art. 33 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati anche alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 34 Aree occupate, adiacenti o prospicienti ad esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, sia che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (marciapiedi, piazze, ecc.), sia che le stesse siano confinanti / adiacenti / prospicienti all'esercizio, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili e comunque, in generale, ogni esercizio di vendita e ogni privato frontista, debbono tenere pulita l'area assegnata o circostante fino a mt. 1 dal perimetro assegnato, quotidianamente, allo spazzamento della stessa e alla raccolta dei rifiuti ivi abbandonati con le modalità previste per i RSU. All'orario di chiusura le aree devono risultare perfettamente pulite.
2. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso o circostanti.

Art. 35 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

3. Per consentire al personale del Gestore di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche può essere necessario modificare tali orari, su richiesta specifica del Gestore alle competenti autorità.
4. In occasione di mercati periodici o fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti sono soggetti alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.L. 507/93 e successive modificazioni, e devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 36 Aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 37 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore con un preavviso di 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore è la civica Amministrazione.

Art. 38 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini o manifestini di qualsiasi genere, per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. Oltre la sanzione pecuniaria, viene disposto l'obbligo per il trasgressore, in solido con l'eventuale soggetto committente, di rimuovere a loro cura e spese il materiale citato, compreso quello presente sul suolo. In caso di inadempienza le operazioni sono effettuate dal Gestore e poste a spese dei trasgressori.

Art. 39 Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei suddetti responsabili.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

Art. 40 Pozzetti stradali

1. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 41 Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Azienda U.S.L. competente.

Art. 42 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 43 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio o temporaneamente inattivi e zone dimesse in attesa di cambiamento di destinazione d'uso, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando, per eventi atmosferici, il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali lasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

TITOLO IV: GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 44 Disciplina generale

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ed i rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o Enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 nonché di quelle contenute nelle normative regionali.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni stipulate dai detentori dei rifiuti stessi con il Gestore del Servizio, ai sensi dell'art. 21 del Decreto e nelle forme previste dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni.

Art. 45 Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motocicli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravans, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Art. 46 Rifiuti inerti

1. Il materiale proveniente da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso impianti autorizzati.

Art. 47 Rifiuti speciali e pericolosi: obblighi dei produttori

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Art. 48 Operazioni di recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi

1. Chi intende effettuare attività di recupero rifiuti può usufruire di una procedura semplificata se trattasi di rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente del 05/02/98 e del 12/06/2002 (n. 161) e loro successive modificazioni ed integrazioni. I medesimi provvedimenti individuano anche le attività ammesse alla semplificazione.
La ditta invia al Comune una comunicazione di inizio attività ai sensi art. 33 del Decreto, utilizzando la modulistica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 29/11/2002. Alla conclusione dell'istruttoria la Provincia iscrive la ditta in apposito registro.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

TITOLO V: MODALITÀ D'USO A TITOLO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON INCENTIVAZIONE

Articolo 49 Descrizione Eco-center

Soppresso (deliberazione C.C. n. del)

Articolo 50 Rifiuti conferibili presso l'Eco-center

Soppresso (deliberazione C.C. n. del)

Articolo 51 Incentivazioni

Soppresso (deliberazione C.C. n. del)

Articolo 52 Utenti ammessi a consegnare all'Eco-center

Soppresso (deliberazione C.C. n. del)

Articolo 53 Modalità di accantonamento del credito d'uso

Soppresso (deliberazione C.C. n. del)

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Espletamento del servizio

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere effettuata con una delle modalità di cui al D.Lgs. 267/2000.
2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del Decreto o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal Decreto.
3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:
 - a. la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
 - b. l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
 - c. le modalità della vigilanza sul servizio;
 - d. il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
 - e. i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

- f. le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
 - g. le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - h. i casi di decadenza e di revoca.
4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Art. 55 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2005.

Art. 56 Abrogazione di precedenti regolamentazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la tutela igienico sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 370 del 14/09/1983.

Art. 57 Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili

Le azioni finalizzate alla riduzione della frazione biodegradabile dei rifiuti da conferire in discarica, così come prevista dal D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, sarà attuata mediante l'adozione di specifici provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale in attuazione del "programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili .." approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 02/08/2004".

Art. 58 Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla L. 24-11-1981 n. 689, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Violazione	Descrizione	Sanzione min (€)	Sanzione max (€)
art. 12.3	conferimento di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata o in contenitori destinati ad altra tipologia	25,00	150,00
art. 12.3	conferimento di rifiuti ingombranti difformemente a quanto definito all'art.17	50,00	300,00
art. 12.3	conferimento di rifiuti urbani pericolosi	50,00	300,00
art. 12.3	conferimento di rifiuti speciali non pericolosi	50,00	300,00
Violazione	Descrizione	Sanzione min (€)	Sanzione max (€)



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti

art. 12.3	conferimento di sostanze non pericolose allo stato liquido	50,00	300,00
art. 12.3	conferimento di materiale in fase di combustione	50,00	300,00
art. 12.3	conferimento di materiale che può arrecare danno ai mezzi di raccolta	50,00	300,00
art. 12.4	conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nei dispositivi di raccolta fuori dagli orari stabiliti	25,00	150,00
art. 12.5	conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nei dispositivi di raccolta non adeguatamente confezionati	25,00	150,00
art. 12.5	conferimento improprio dei rifiuti urbani e speciali assimilati non ingombranti al di fuori dei dispositivi di raccolta e nelle pertinenze del circuito ordinario di raccolta	26,00	156,00
art. 12.5	conferimento improprio dei rifiuti urbani e speciali assimilati ingombranti così come definiti all'art. 17 al di fuori dei dispositivi di raccolta e nelle pertinenze del circuito ordinario di raccolta	103,00	618,00
art. 12.5	danneggiamento o ribaltamento dei dispositivi di raccolta, sblocco dei freni dei dispositivi di raccolta, apposizioni di scritte o affissioni di materiali vari sui dispositivi di raccolta	50,00	300,00
art. 12.10	conferimento di rifiuti urbani nei contenitori oltre i limiti disposti dall'art. 12.8	25,00	150,00
art. 12.10	conferimento di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani nei contenitori oltre i limiti disposti dall'art. 12.9	25,00	150,00
art. 15.15	spostamento dei dispositivi di raccolta dalle zone individuate dal Gestore	25,00	150,00
art. 30	conferimento di rifiuti impropri nei contenitori portarifiuti	25,00	150,00
art. 33	mancata pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditificati	50,00	300,00
art. 34	obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza e circostanti	50,00	300,00
art. 35	obbligo dei concessionari ed occupanti di aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse	50,00	300,00
art. 36	obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse	50,00	300,00
art. 38	divieto di distribuzione di volantini	50,00	300,00
art. 40	smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi attraverso pozzetti stradali	50,00	300,00
art. 42	mancata pulizia delle lordure di animali	50,00	300,00
art. 43	mancata pulizia delle aree pubbliche interessate dalla lordura derivante dalla gestione di cave e cantieri	50,00	300,00

2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto alla vigilanza al fine del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, provvederà alla quotidiana sorveglianza durante l'esercizio dell'attività

di istituto per prevenire atti e comportamenti in contrasto con le norme di gestione e di tutela ambientale previste dal presente regolamento.

3. In attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n. 18 del 21-06-1999, il personale dipendente dal Gestore del Servizio, appositamente incaricato dallo stesso, che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale, può provvedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni al presente Regolamento ed ai divieti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, all'art. 43, comma 2, all'art. 44, comma 1 del Decreto.
4. L'Amministrazione Comunale, per l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento ed ai divieti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, all'art. 43, comma 2, all'art. 44, comma 1 del Decreto, può stipulare specifiche convenzioni con società in possesso di personale che abbia conseguito specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Provinciale in attuazione degli artt. 49 e 50 della Legge Regione Liguria n. 18 del 21-06-1999.
5. Ogni comportamento vietato dal presente regolamento non espressamente ricompreso nelle sanzioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 180,00 ad esclusione delle sanzioni disciplinate dal Decreto.
6. Eventuali variazioni relative alla tipologia e all'entità delle sanzioni previste dal presente articolo, potranno essere disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale.

ALLEGATO

Punto 1.1. Deliberazione Comitato Interministeriale 27-07-1984 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quale carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche se umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Punto 1.3. Deliberazione Comitato Interministeriale 27-07-1984 - Rifiuti urbani pericolosi:

- batterie e pile;
- prodotti farmaceutici.